



CITTA' DI MOLFETTA

Linee guida per il sostegno alle attività culturali, di spettacolo e del tempo libero, di promozione del territorio e sociale, del turismo

1 – Principi e finalità

- A. La promozione e la valorizzazione del territorio, della cultura e l'incentivazione al turismo, in tutte le loro espressioni, rappresentano compiti fondamentali del Comune di Molfetta.
- B. L'Amministrazione Comunale promuove e sostiene, mediante la concessione di contributi, l'attribuzione di vantaggi economici e la concessione di patrocinio gratuito, le attività culturali, di spettacolo e del tempo libero, di promozione turistica e sociale, dirette a perseguire fini di pubblico interesse poste in essere da soggetti privati che operano sul territorio cittadino.
- C. La concessione di contributi ai progetti proposti viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dalle presenti linee guida in attuazione dell'art. 12 della legge 7 Agosto 1990, n.241 (*modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013*) e ss.mm.ii. nonché dalle norme di finanza pubblica, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate alla valorizzazione e promozione della cultura e del turismo nelle sue diverse espressioni.

2 – Modalità di sostegno alle attività

A. Le modalità di sostegno alle attività possono essere:

- la partecipazione finanziaria dell'ente a parziale copertura delle spese sostenute da soggetti terzi per la realizzazione di attività di cui alla lettera B del punto 1;
- la concessione di spazi e luoghi pubblici per la realizzazione di progetti culturali e di promozione turistica del territorio e sociale;
- la sola concessione di un'area pubblica allestita con palco e/o diritti SIAE;
- il solo patrocinio gratuito.

B. Le presenti linee guida disciplinano in particolare la modalità di sostegno alle attività culturali, di spettacolo e del tempo libero, di promozione turistica e sociale del territorio, attraverso la partecipazione finanziaria dell'ente ai costi sostenuti da terzi per la realizzazione delle iniziative.

3 – Ambito applicativo e modalità di stanziamento delle risorse.

A. Le concessioni di cui alla lettera B del punto 1, nei limiti delle risorse previste in bilancio, possono essere assegnate ai soggetti di cui al successivo punto 4 per le attività e/o iniziative culturali, di spettacolo e del tempo libero e di promozione sociale e territoriale, e del turismo per la valorizzazione dei beni culturali, in tutte le sue espressioni, nei settori di seguito elencati:

- Attività dello spettacolo (Musica, teatro, danza, cinema, spettacolo viaggiante e arti performative);
- Attività culturali (arti visive, letterarie, audiovisive, grafiche, laboratori);
- Attività di promozione del turismo, del territorio e del tessuto sociale ed economico (attività mirate alla promozione ed alla crescita del turismo e del commercio attraverso iniziative finalizzate a potenziare l'offerta turistica locale);

- B. La Giunta comunale con l'approvazione dei PEG assegna le risorse necessarie alla realizzazione delle attività culturali, di spettacolo e del tempo libero, di promozione del territorio, del turismo e sociali e di iniziative coerenti con gli indirizzi di politica culturale e turistica dell'Amministrazione, che abbiano particolare rilevanza per la città o siano promosse e/o organizzate da soggetti istituzionali anche in collaborazione con i privati. Tali manifestazioni potranno essere finanziate in deroga a provvedimenti contenenti termini di presentazione nel rispetto del tetto massimo di contribuzione e comunque nel rispetto dei criteri fissati dalle presenti Linee Guida.
- C. L'attribuzione delle concessioni di cui al punto 1 lettera B avviene secondo le modalità di cui al successivo punto 7 tranne che per i casi previsti dalla successiva lettera I.
- D. I Settori comunali competenti provvedono alla pubblicazione di avvisi pubblici periodici per l'acquisizione di progettualità in ambito culturale, del tempo libero, di promozione del territorio, del turismo e sociale.
- E. La partecipazione a tali avvisi non costituisce impegno alcuno da parte dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei partecipanti, riservandosi la facoltà di annullamento della stessa procedura.
- F. La concessione di cui al punto 1, lettera B non è prevista per iniziative, manifestazioni e di attività con finalità di partito o di movimenti e gruppi politici, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.
- G. Per attività di rilevante interesse regionale, nazionale e internazionale la Giunta Comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni
- H. Il Comune potrà prendere in considerazione le iniziative culturali, del tempo libero, di promozione turistica e sociale, presentate attraverso apposita istanza ed approvate dalla Giunta Comunale anche non rientranti in avvisi pubblici in caso di rilevante interesse

territoriale e/o consolidata ciclicità valutata in ogni caso secondo i criteri, i requisiti e le condizioni delle presenti linee guida.

- I. Il Comune di Molfetta sostiene l'attività di soggetti dei quali è socio fondatore, socio statutario o realizzino annualmente manifestazioni afferenti le tradizioni popolari di carattere laico/religioso ovvero esercitino attività annuale fortemente connotativa delle politiche statutarie dell'Ente, con particolare riferimento alla trasmissione alle future generazioni delle arti e degli antichi mestieri, ai progetti solidali ed ai progetti di partecipazione femminile, mediante l'assegnazione di concessioni di cui al punto 1 lettera B, il cui importo è iscritto in apposito e specifico capitolo di bilancio, di cui alla delibera della Giunta comunale di approvazione del PEG.

4 – Destinatari

- A. Hanno titolo a richiedere le concessioni di cui alla lettera B del punto 1, i soggetti di cui al seguente comma 2, con sede operativa nel territorio comunale, ovvero che pur non avendo sede operativa nel territorio comunale, propongano attività da svolgersi in ambito locale ovvero organismi senza fini di lucro che svolgono attività di rilevante e comprovata finalità solidale .
- B. Possono altresì richiedere contributi i seguenti soggetti:
- Associazioni, Fondazioni, ONLUS o altri soggetti associativi e comunque operanti nelle aree di interesse di cui alle attività del punto 3;
 - Imprenditori individuali e/o collettivi, incluse le cooperative, regolarmente costituiti che operano prevalentemente nei campi di cui al punto 3, lettera A;
- C. I soggetti devono comprovare che svolgono attività prevalenti per le aree di cui al punto 3 mediante la produzione di documentazione e/o statuto;

- D. Possono partecipare ai bandi per l'erogazione delle concessioni di cui al punto 1 delle presenti linee guida i soggetti giuridici in possesso di partita IVA e/o codice fiscale ed eventuale iscrizione alla CCIAA e che risultino in regola con la normativa previdenziale, fiscale e giudiziaria prevista dalla normativa vigente in materia di pagamenti della P.A.;
- E. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati, comporterà la non ammissibilità della proposta progettuale e/o l'impossibilità di procedere alla liquidazione.

5 – Spettacoli dal vivo

- A. Il Comune laddove si verificano le condizioni di infungibilità della prestazione può attivare la scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50/2016 dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. Il corrispettivo concordato tra le parti non è assoggettato alla regola di cui alla lettera A del punto 8 e sarà liquidato secondo le regole dei pagamenti della Pubblica Amministrazione vigenti ed il rapporto sarà regolato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 -Codice dei Contratti Pubblici

6 – Organo di Valutazione

- A. Le proposte progettuali, fatta esclusione delle richieste di contributi di cui alla lettera I del punto 3 e del punto 5, sono esaminate da un Organo di Valutazione composto da 3 membri, il Dirigente del Settore competente o da suo delegato e da due componenti interni nominati dallo stesso dirigente.
- B. In casi particolari l'organo di valutazione potrà avvalersi di esperti che parteciperanno ai lavori a titolo gratuito.

- C. Nel caso di nomina di esperti esterni, gli stessi dovranno autocertificare la insussistenza di ipotesi di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il soggetto proponente.
- D. Nessun compenso è previsto in favore dei dipendenti dell'ente nominati nell'organo di valutazione in ragione del principio della onnicomprensività della retribuzione.

7 – Criteri per la valutazione delle proposte

Le proposte progettuali saranno sottoposte all'approvazione dalla Giunta Comunale previo esame dell'Organo di valutazione di cui al precedente punto 6 che le valuterà secondo i seguenti criteri: qualità complessiva della iniziativa in merito ai contenuti artistici, culturali ovvero di promozione turistica; incidenza della proposta sulla crescita socio, economico, culturale della comunità locale; potenziale attrattivo e capacità di movimentare flussi turistici a lungo raggio di attività che coinvolgono vaste aree del territorio locale; attività che valorizzano i beni culturali locali; livello di attività da amatoriale ad artistica; grado di originalità, innovazione e creatività; potenziale attrattivo e capacità di movimentare flussi turistici a lungo raggio; attività che coinvolgono altre realtà locali; attrattività dell'iniziativa con riferimento alla partecipazione di artisti e personaggi di rilievo extraterritoriale; comprovata capacità del proponente di realizzare eventi ad elevata capacità attrattiva; iscrizione albo comunale delle associazioni di categoria pertinente; congruità delle voci di spesa e del preventivo di spesa nel suo complesso. I criteri opportunamente indicati ed eventualmente integrati saranno riportati di volta in volta nell'avviso pubblico al fine di consentire l'ammissibilità della proposta e la contribuzione da proporre, desumibile da una griglia di valutazione predisposta di volta in volta dal settore di competenza.

8 – Assegnazione dei contributi

- A. La concessione dei contributi non potrà essere superiore all'80% delle spese preventivate (detratte le entrate);
- B. Entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione provvisoria dei contributi, i destinatari devono dare conferma agli uffici dell'accettazione del contributo stesso e comunque in tempo utile per la formale conclusione del procedimento prima della manifestazione. In caso contrario la concessione non avrà luogo.
- C. Variazioni di carattere organizzativo o finanziario che comportino modifiche sostanziali del progetto presentato devono essere comunicate al Settore competente, pena la perdita della contribuzione stessa.
- D. La rimodulazione del progetto rispetto alla istanza originaria, dovuta alle predette variazioni eventualmente intervenute, non può, pena l'inammissibilità, modificare la tipologia di attività.

9 – Responsabilità

- A. Tutte le iniziative disciplinate dalle presenti linee guida dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia ed i responsabili risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di CCNL, licenze di pubblico spettacolo, sicurezza, diritti d'autore, previdenza, fisco, sanità, inquinamento acustico e ambientale, occupazione di suolo pubblico, tasse pubblicitarie e altro.
- B. Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone, cose, animali, derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso improprio di beni mobili o immobili del Comune ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.

10 – Contenuto rendicontazione

- A. Il rendiconto finanziario dovrà essere rispondente a quanto previsto per le spese ammissibili allegato alle presenti linee guida, nel limite del contributo concesso.

- B. I contributi sono erogati, nel rispetto dei tempi procedurali dopo la presentazione della relazione consuntiva del progetto e del modello di rendicontazione, corredato di tutta la documentazione giustificativa in copia conforme all'originale.
- C. Sugli originali della documentazione giustificativa dovrà essere riportata la dicitura o il timbro “spesa finanziata con il contributo del Comune di Molfetta”
- D. Il riscontro di gravi irregolarità non sanabili nelle attestazioni e nella documentazione presentata comporterà:
- la segnalazione agli organi giudiziari competenti;
 - la rifusione con interessi di legge del danno provocato all'Amministrazione;
 - l'esclusione per 3 anni da qualsiasi forma di contribuzione da parte dell'Amministrazione.

11 – Spese ammissibili

- A. Costituiscono spese ammissibili tutte le spese oggettivamente riferibili all'attività per la quale è stato concesso il contributo, come da elenco esemplificativo allegato alle presenti linee guida.
- B. Le associazioni iscritte all'Albo comunale, possono contabilizzare, nella quota delle spese della stessa associazione, anche i costi delle risorse umane volontarie, sostitutive di attività specifiche strettamente inerenti la manifestazione/iniziativa per non oltre il 5% della loro quota dichiarata, con apposita documentazione, oltre gli oneri tecnici, delle utenze o altre spese sostenute dall'Associazione.

12 – Pubblicità

- A. I soggetti beneficiari di contributi e patrocini, a vario titolo ottenuti ai sensi delle presenti linee guida sono obbligati ad apporre su ogni strumento di comunicazione (siti web, social media, brochure, cartoline, inviti, locandine, biglietti, ecc.) il logo del Comune di Molfetta ottenibile dagli uffici comunali.

13 – Trattamento dei dati

A. I dati ed ogni informazione acquisita ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento saranno trattati nel rispetto del D.LVO. 30/6/2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione dati personali*" e del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR).